

pc

Ancona, li 27 LUG. 1999

Prot. n. 1152
Circ. n. 22

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: Responsabile della sicurezza ex D.Lgs. 494/96 - Collaudo - Incompatibilità fra i due incarichi.

Il decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attivare nei cantieri temporanei o mobili", come noto ha introdotto la figura del responsabile dei lavori in ottemperanza alla normativa comunitaria definendolo "soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione e per il controllo dell'esecuzione dell'opera".

Negli articoli di legge vengono demandati specifici compiti del responsabile dei lavori che, sebbene riferiti prevalentemente ad interventi volti ad attuare la sicurezza nei cantieri, coinvolgono il professionista designato nella realizzazione dell'opera.

E' dunque evidente che le attività cui è chiamato il responsabile dei lavori sono incompatibili con quelle affidate al collaudatore la cui funzione di verifica dell'opera impone secondo la normativa vigente assoluta autonomia e terzietà rispetto alla realizzazione ed esecuzione dell'opera medesima.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Paolo Beer